

# COMUNE DI CASTELLI

## (Provincia di Teramo)

Sede: Piazza Roma,13 CAP 64041 Tel 0861.979142 Fax 0861.979225 c.f. 00179510672



## BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2019

Bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica - anno 2019

*Il Bando è indetto ai sensi della L.R. 25.10.1996 n.96 e successive modifiche ed integrazioni, per l'assegnazione in locazione semplice di due alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili ed ubicati nel Comune di Castelli, in contrada Falano, distinti in Catasto, entrambi, al foglio n.18 particelle n.305 sub n.2 e n.405 sub n.3 o di eventuali altri che si renderanno tali nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva. Al presente concorso potranno partecipare sia i nuovi aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che i concorrenti iscritti nelle precedenti graduatorie definitive, ancora in attesa di assegnazione, oppure già assegnatari che, avendo interesse a far valere condizioni più favorevoli, saranno tenuti a ripresentare domanda al fine di essere inseriti nella nuova graduatoria. I cittadini residenti anagraficamente nel Comune di Castelli o che vi svolgono in via esclusiva o principale attività lavorativa, interessati ad ottenere l'assegnazione di predetti alloggi ed in possesso dei requisiti di seguito elencati, dovranno presentare domanda da compilare unicamente sul modulo, allegato al presente bando, predisposto dal Comune di Castelli, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ovvero entro il 30 MARZO 2019; Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda e' prorogato di 60 giorni, per i residenti nell'area europea, e di 90 giorni per i residenti nei Paesi extra europei.*

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Ai sensi dell'art.2 L.R. 25.10.96, n.96 e successive modifiche ed integrazioni, i requisiti per la partecipazione al bando di concorso sono i seguenti:

A)cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione; e' fatto salvo, comunque, il rispetto delle attuali norme che disciplinano il soggiorno in Italia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche e integrazioni.

B)Residenza anagrafica o attività esclusiva o principale da almeno cinque anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune di Castelli; per attività lavorativa principale si intende quella dalla quale si ricava il maggior cespite di reddito.

C)E' ammessa la partecipazione da parte di lavoratori emigrati all'estero con avvertenza che i cittadini emigrati partecipando al presente concorso, pena l'esclusione dalla graduatoria:

- possono concorrere all'assegnazione soltanto per il Comune prescelto presso l'Autorità Consolare esistente nel luogo di lavoro;
- non possono partecipare a bando di concorso di altro Comune.
- Non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore a cinque anni;
- Non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel Comune di Castelli.
- E' ritenuto adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lettera b) dell'art.23 della Legge n. 392/78 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della Legge n. 392/78 art. 13, sia:
  - non inferiore ai 45 mq. per nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
  - non inferiore a 60 mq. per 3 - 4 persone;
  - non inferiore a 75 mq. per 5 persone;
  - non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre.

Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi, si considera adeguata ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto E).

F) Non essere titolari di diritti di cui al precedente punto E) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, compreso il Comune di Castelli, il cui valore complessivo, determinato ai sensi della legge n. 392/78, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392/78, con i parametri e le procedure stabilite nella lettera d), art. 2 L.r. n. 96/1996 e successive modifiche e con i seguenti parametri:

1. Superficie corrispondente allo standard abitativo regionale:

Superficie convenzionale complessiva: (superficie utile + 20% per aree accessorie e di servizio):

\*45 mq. + 9 mq. = mq. 54 per 1-2 persone;

\*60 mq. + 12 mq. = mq. 72 per 3-4 persone

\*75 mq. + 15 mq. = mq. 90 per 5 persone

\*95 mq. + 19 mq. = mq. 114 per 6 persone e oltre;

2. Tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3: parametro 1,05;

3. Classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora trattasi di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;

4. Coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;

5. Coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1,00 per tutti i Comuni;

6. Coefficiente di vetusta pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente;

7. Coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00;

G) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o con patto di futura vendita, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita.

H)reddito annuo complessivo del nucleo familiare NON SUPERIORE al limite vigente al momento della scadenza del Bando di Concorso, determinato ai sensi dell'art.21 della Legge n. 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale reddito riferito alla famiglia di n. due componenti è pari ad €. 15.853,63 Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo familiare medesimo è ridotto di €. 516,46 per ogni altro componente oltre i due, sino ad un massimo di €. 3.090,85. La presente disposizione non si applica per i figli a carico, in quanto per questi analogo riduzione è già prevista dalla normativa richiamata nei limiti previsti.

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso (emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse). Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale presentata entro luglio 2018 (e cioè quello dell'anno 2017), di tutti i componenti del nucleo familiare, in mancanza di obbligo della presentazione della dichiarazione medesima, la somma dei redditi imponibili risultanti dalla certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Nel computo del reddito imponibile sono escluse le indennità una - tantum percepite a titolo di risarcimento dei danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap.

I) Non aver occupato abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando, a partire dalla data di accertamento dell'occupazione abusiva, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 .

J) Non avere riportato, l'intestataro della domanda di assegnazione e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data di presentazione della domanda di assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di usura, favoreggiamento e/o s fruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alla lettera J) devono essere corredate da idonea documentazione occorrente per l'attestazione delle medesime dichiarazioni. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere D), E), F), G), I) e J), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in sostanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera H) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

#### AVVERTENZE

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e si sia instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso (comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche). La valutazione del nucleo familiare verrà altresì effettuata ai sensi della L.R. 31/2001, di seguito riportata che ha integrato l'art. 8 concernente i punteggi della L.R. 96/96 e s.m.i.. "Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare si tiene conto, anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso.

Il concetto, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli effetti nella formazione della graduatorie di assegnazione degli alloggi. I verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi. Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo. Si tiene altresì conto che prima dell'approvazione della graduatoria definitiva possono verificarsi variazioni numeriche (le variazioni numeriche possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche da adozioni o da morte di membri del nucleo familiare) del nucleo familiare che vanno, comunque, ad incidere sul punteggio finale. Per il coniuge non convivente o separato di fatto o legalmente, il richiedente deve dichiarare i dati anagrafici e reddituali e la possidenza dei requisiti e provvedimento giudiziale di separazione coniugale. Qualora fosse in atto un provvedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente la dichiarazione attestante l'interventuta sentenza di separazione. In caso di redditi derivanti da assegno di mantenimento, si precisa che sono imponibili solo gli importi erogati al coniuge separato, mentre non lo sono gli importi per il mantenimento dei figli. (E' necessario in tal caso produrre copia della sentenza di separazione omologata o equivalente titolo).

Vanno ugualmente dichiarati i redditi derivanti da attività lavorativa saltuarria e non certificati, che vengono equiparati a redditi di lavoro autonomo e vanno pertanto indicati nella casella riferita al lavoro autonomo. Per le giovani coppie, i cui componenti non abbiano superato il 35° anno di età, non ancora formatisi alla data di pubblicazione del bando di concorso, ma che prevedono di costituirsi entro un anno alla data di presentazione della domanda, il reddito annuo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso. Lo stato di "nubendo" deve essere comprovato da apposita autocertificazione firmata da entrambi i fidanzati. Si considerano giovani coppie anche quelle con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di presentazione della domanda e in entrambi i casi si considerano tali soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

#### MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il modulo di domanda può essere ritirato presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Castelli o può essere prelevato dal sito istituzionale del Comune di Castelli all'indirizzo: https://www.comune.castelli.te.it I cittadini residenti anagraficamente nel Comune di Castelli o che vi svolgano in via esclusiva o principale attività lavorativa, interessati ad ottenere l'assegnazione dei predetti alloggi ed in possesso dei requisiti di seguito elencati, dovranno presentare domanda da compilare unicamente sul modulo, allegato al presente bando, predisposto dal Comune di Castelli, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ovvero entro il 30 MARZO 2019; Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda e' prorogato di 60 giorni, per i residenti nell'area europea, e di 90 giorni per i residenti nei Paesi extra europei.

Le domande, debitamente sottoscritte, potranno essere presentate con una delle seguenti modalità:

- direttamente all' Ufficio Protocollo che ne rilascerà ricevuta;
- mediante spedizione a MEZZO RACCOMANDATA POSTALE A.R con avviso di ricevimento indirizzata a Comune di Castelli - c/o sede temporanea del Villaggio Artigiano, 64041 Castelli (TE)
- mediante invio tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.castelli@pec.it nei termini sopra indicati, a pena di esclusione.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede, ai fini della verifica del termine di presentazione delle stesse, il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Per le domande trasmesse da casella di posta elettronica certificata, provviste di firma digitale o scannerizzate ed accompagnate da documento di riconoscimento del dichiarante, farà fede la data attestante l'invio e la consegna del documento informatico rilasciato dal gestore.

Le domande pervenute oltre tali termini non saranno prese in considerazione dall'Amministrazione con esclusione dei concorrenti.

DOCUMENTI COMPROMOVANTI I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI CUI ALL'ART.2 L.r. n.96/96 e s.m.i..

Il richiedente, come previsto nel modulo di domanda, corredata da fotocopia documento di identità in corso di validità, dovrà ricorrere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, all'autocertificazione dei requisiti di partecipazione al concorso, allegando la documentazione richiesta ove espressamente prevista, relativa a:

- cittadinanza italiana o per i cittadini stranieri;
- se il richiedente è cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea: allegare attestato di diritto di soggiorno di cui alla normativa vigente in materia;
- se il richiedente è cittadino straniero extracomunitario, titolare di carta di soggiorno /permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno almeno biennale e iscritto nelle liste provinciali per l'Impiego o esercente regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, come da normativa vigente in materia: allegare all'autodichiarazione copia carta/permesso di soggiorno, unitamente alla dichiarazione reddituale o certificato rilasciato dal datore di lavoro, in caso di lavoro subordinato o certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, in caso di lavoro autonomo.
- residenza anagrafica dell'aspirante assegnatario, e per i cittadini non residenti nel Comune di Castelli allegare:
  - Dichiarazione del datore di lavoro indicante il Comune di svolgimento dell'attività lavorativa del richiedente, se lavoratori dipendenti;
  - Dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede o attestato della Camera di Commercio indicante il Comune di svolgimento dell'attività lavorativa, se lavoratori autonomi; nel caso di cittadino non tenuto all'obbligo di iscrizione alla CCIAA, dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dalla quale risulti l'insussistenza del predetto obbligo di iscrizione alla CCIAA e l'iscrizione all'Albo Professionale o il numero di partita Iva posseduta, se lavoratori autonomi;
  - Dichiarazione del datore di lavoro per dipendenti destinati a prendere servizio in nuovi insediamenti industriali;
  - Dichiarazione dell'Autorità Consolare attestante la condizione di emigrato e la scelta del Comune di partecipazione al concorso, se emigrati.
- dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia alla data di pubblicazione del bando con l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e di ciascun componente familiare con l'indicazione della data da cui il nucleo familiare abita nell'alloggio attualmente occupato.
- dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio, resa dal concorrente anche per ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare, lavoratore e/o pensionato, attestante il reddito percepito nell'anno 2017 (emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse) o l'assenza di reddito e la condizione occupazionale: allegare idonea certificazione reddituale: (CUD 2018,730/2018, UNICO/2018 ecc.).
- per il coniuge non convivente: dichiarazione reddituale e possidenza requisiti allegando certificazione reddituale.
- per richiedenti separati dal coniuge: allegare provvedimento giudiziale di separazione coniugale o cessazione del vincolo matrimoniale non essendo sufficiente la sola separazione di fatto. In mancanza del provvedimento del Tribunale, il concorrente dovrà comunque dichiarare il possesso dei suddetti requisiti del coniuge oppure in merito produrre anche l'autocertificazione resa dal coniuge.
- dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti E), F),G),I),del presente bando da parte del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare.
- Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere E) e F) del presente bando devono essere corredate, ove occorra, da idonea documentazione necessaria per la determinazione del valore locativo dell'immobile o degli immobili.
- Alla domanda dovranno essere dichiarati ed ove richiesti allegati, ricorrendone le condizioni, anche tutti quei documenti comprovanti eventuali ulteriori condizioni del concorrente e del suo nucleo familiare che danno diritto all'attribuzione del punteggio previsto dalla succitata normativa.

#### SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ABITATIVO

a. Per i richiedenti che abitano col proprio nucleo familiare, da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando, in baracche, soffitti, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi regolamentari, allegare:

- certificato dell'Azienda S.L. competente per territorio indicante la descrizione particolareggiata della situazione abitativa e le condizioni dell'immobile in atto occupato dal richiedente; la condizione del biennio di permanenza non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o di provvedimento esecutivo di sfratto;

b. Per i richiedenti che coabitano con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando, con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, con utilizzazione degli stessi servizi, allegare:

- certificato dell'Azienda S.L. competente per territorio indicante la descrizione particolareggiata della situazione abitativa e dei vani dell'alloggio in atto occupato dal richiedente. Per locali impropriamente adibiti ad abitazione e sempre che siano privi di servizi propri regolamentari si intendono tutti quei locali che per la loro struttura e ordinanza, destinazione, situazione catastale e/o registrazione catastale, non sono destinati ad abitazione.

Per servizi regolamentari si intende la fruizione di uno spazio ove risultino essere rispettivamente il locale cucina, il bagno composto da wc, bidet, lavabo, vasca normale o doccia. Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano ed il tetto senza plafonature.

Per bassi e simili si intendono i locali situati sotto il livello stradale da tutti e quattro i lati, che non presentino condizioni sufficienti di abitabilità secondo il D.M. Sanità 5/7/1975.

c. Per i richiedenti che coabitano con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente bando, in alloggio sovraffollato, allegare:

- certificato dell'Azienda S.L. competente per territorio indicante la descrizione particolareggiata dei vani dell'alloggio in atto occupato dal richiedente e situazione generale delle condizioni abitative; Per vano utile si intende ogni locale di superficie non inferiore a mq 9 con esclusione della cucina e dei servizi, che riceve aria direttamente dall'esterno.

d. Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente bando, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione, allegare:

- certificato dell'Azienda S.L. competente per territorio indicante la descrizione particolareggiata delle condizioni dell'immobile in atto occupato dal richiedente, con la specificazione se la condizione di umidità sia o meno eliminabile con normali interventi di manutenzione;

Per normali interventi manutentivi si intendono quelli indicati all'art.3, comma 1 lettera a) del d.p.r. 06/06/2001, n. 380.

I certificati della A.S.L., con data non anteriore a quella di pubblicazione del bando, indicanti la descrizione particolareggiata e le condizioni dell'immobile occupato dal richiedente per valutazione di disagio abitativo, coabitazione, sovraffollamento e antigenicità, di cui ai predetti punti a,b,c e d, si possono richiedere, (con apposita istanza e pagamento tassa sanitaria di € 10,00 tramite bollettino postale) alla AUSL Teramo – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica – Sede di Teramo – c.da Casalena nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al giovedì dalle 8,00 alle 9,30 circa.

e. Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del presente bando, in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero, con esclusione di quelle inerenti le occupazioni senza titolo (occupate abusivamente);
- provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio.

Allegare copia autentica provvedimento esecutivo di rilascio alloggio con precisa indicazione dei motivi di intimaazione;

f. Per i richiedenti già assegnatari di case parcheggio, allegare certificato attestante la data d'ingresso nell'alloggio provvisorio

g. Per i richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti portatori di handicap gravi. Allegare certificato del Servizio di Medicina Legale e del Lavoro dell'Azienda S.L. competente per territorio, attestante il riconoscimento della condizione di handicap grave da parte della Commissione Sanitaria Prevista ai sensi della Legge n. 104/92 art.3, comma 3 ed eventuali certificati relativi a redditi diversi dall'indennità di accompagnamento.

E' considerato portatore di handicap grave colui al quale la minorazione, singola o multipla, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Per i richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti soggetti trapiantati d'organi (equiparati alla categoria dei soggetti portatori di handicap con L.R. n. 99/2000), allegare certificato rilasciato dalla A.S.L. attestante il riconoscimento della suddetta condizione.

h. Per i richiedenti facenti parte di famiglia la cui formazione non sia superiore a due anni alla data di presentazione della domanda e famiglia la cui costituzione è prevista entro un anno, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata (da verificare prima dell'assegnazione), allegare:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la data di matrimonio (se trattasi di famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di presentazione della domanda) oppure attestante la data presunta di matrimonio (se in previsione di costituire famiglia entro un anno alla data della domanda).

i. Per i nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati, congiuntamente al nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del presente bando o che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi):

• dichiarazione dello stato di famiglia con l'indicazione della data di rientro in Italia o dichiarazione dello stato di famiglia con l'indicazione della data del presunto rientro in Italia.

• autocertificazione per appartenenza alla categoria di profugo e copia certificato, rilasciato dall'Autorità competente.

j. Per i richiedenti nel cui nucleo familiare si verifichi il concepimento di figli entro la data di scadenza del presente bando, allegare:

• autocertificazione o certificazione medica di figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso (L.R. n. 31/2001).
Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria. Qualora invece non si verifichi l'evento della nascita si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo.

#### PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità, ai sensi dell'art.8 L.r. n.96/96 e s.s.mm.ii.. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare, come appreso indicato e i criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo. L'istruttoria delle domande e la formazione della graduatoria verrà curata dall'A.T.E.R. Teramo.

#### CONDIZIONI SOGGETTIVE

a. reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 2 lettera f) della L.r.n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni:

- pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 2;
- superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 1.

Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione;

b. richiedenti con il nucleo familiare composto da:

- 3 unità: punti 1;
- 4 unità: punti 2;
- 5 unità: punti 3;
- oltre 6 unità: punti 4;

c. richiedenti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda: punti 2; nel caso i medesimi richiedenti vivano soli o in coppia: punti 3;

d. famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglia la cui costituzione è prevista entro un anno dalla domanda: punti 1, in tal caso, allegare:

• autocertificazione dell'atto di notorietà attestante la data di matrimonio oppure attestante la data presunta di matrimonio se in previsione di costituire famiglia entro un anno dalla data della domanda.e. presenza di portatori di handicap grave nel nucleo familiare, da certificare ai sensi della legge n.104 del 1992: punti 2;

f. nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati, congiuntamente al nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del presente bando o che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi): punti 1, in tal caso, allegare:

• dichiarazione dello stato di famiglia con l'indicazione della data di rientro in Italia o dichiarazione dello stato di famiglia con l'indicazione della data del presunto rientro in Italia o autocertificazione per appartenenza alla categoria di profugo e copia certificato rilasciato dall'Autorità competente.

I punteggi di cui ai punti c) e d) non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto f)

Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 5 punti per il complesso delle condizioni soggettive

#### CONDIZIONI OGGETTIVE

a. Situazioni di grave disagio abitativo esistente da almeno due anni alla data del bando e dovuta a:

a.1 abitazione in baracche, soffitti, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi regolamentari: punti 2

La condizione del biennio di permanenza non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o di provvedimento esecutivo di sfratto;

a.2 coabitazione in uno stesso alloggio, con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, con utilizzazione degli stessi servizi: punti 2

b. Situazioni di disagio abitativo per sovraffollamento, esistente da almeno un anno:

b.1 - da due a tre persone a vano utile (condizioni critiche): punti 3;

b.2 - oltre tre persone a vano utile (condizione molto critica): punti 2;

c. abitazione da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione: punti 2

d. Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, alla data del presente bando, in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale: punti 4;
- verbale di conciliazione giudiziaria: punti 4;
- ordinanza di sgombero punti 4;

- provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, punti 4.

Le condizioni di cui ai punti a), b), e c) devono essere certificate dalla ASL competente con attualità alla data di pubblicazione del bando.

Le condizioni previste alla lettera a) non sono cumulabili fra loro e con quelle previste nelle categorie b) e c)

Le condizioni della categoria b) sono cumulabili con quelle della categoria c)

La condizione di cui alla lettera d) non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.

I predetti documenti – in carta libera - debbono essere presentati contestualmente alla domanda, ed in data non anteriore a quella di pubblicazione del bando di concorso nei termini di scadenza del concorso o a richiesta del Comune. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati dichiarati come sopra.

Le dichiarazioni mendaci sono perseguite penalmente con la perdita immediata da parte del concorrente, dei benefici derivanti dal presente bando.

TUTTI I CERTIFICATI, TRANNE QUELLI RILASCIATI DALLA A.S.L. COMPETENTE, POSSONO ESSERE SOSTITUITI DA AUTOCERTIFICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 46 D.P.R. N. 445/2000, A CONDIZIONE CHE VI SIANO INDICATE FEDELMENTE TUTTE LE NOTIZIE PRESENTI NEL CERTIFICATO SOSTITUITO E RICHIESTE DALL'ENTE.

a) tutti i certificati anagrafici che si vogliono sostituire con autocertificazioni sono riassunti con la dichiarazione inserita nel modulo di domanda di partecipazione al bando di concorso;

b) tutti gli stati, fatti o qualità da attestarsi con certificati possono essere riassunti in un'unica dichiarazione, che contenga tutti i dati dei certificati originali e sostituiti da verificarsi poi con i documenti originali;

c) gli stati, fatti o qualità conosciuti direttamente dall'interessato da attestarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sono quelli relativi al matrimonio da celebrarsi entro un anno alla data del bando e al rientro dell'emigrante sempre entro un anno alla data del bando.

Il modello di domanda con relativa dichiarazione, da utilizzarsi, contiene dichiarazioni sostitutive sia di certificazioni che dell'atto di notorietà, per cui la domanda stessa deve essere sottoscritta in presenza dell'impiegato addetto, oppure, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

I DOCUMENTI DA RILASCIARSI A CURA DELLA A.S.L. COMPETENTE, NON POSSONO ESSERE SOSTITUITI DA AUTOCERTIFICAZIONE. PRIMA DELL'EMMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO GLI AVENTI DIRITTO DOVRANNO SOSTITUIRE LE AUTODICHIARAZIONI CON I DOCUMENTI ORIGINALI RILASCIATI DALLE COMPETENTI AUTORITÀ, MENTRE PER LE DICHIARAZIONI DEFINITIVAMENTE SOSTITUITIVE LE CERTIFICAZIONI GLI ACCERTAMENTI SARANNO ESEGUITI D'UFFICIO DALL'ENTE. SI AVVERTE CHE IN CASO DI DIFFORMITA' NON SARA' EMESSO IL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE; L'ASPIRANTE SARA' ESCLUSO DALLA GRADUATORIA DEFINITIVA E COLUI CHE HA DICHIARATO IL FALSO SARA' PERSEGUITO PENALMENTE AI SENSI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000. ANCHE PER GLI ASPIRANTI COLLOCATI IN GRADUATORIA L'ENTE SI RISERVA LA FACOLTA' A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO E CON LE MODALITA' DA ESSO STABILITE, DI PROCEDERE A VERIFICA A CAMPIONE SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE DOCUMENTI CHE SARANNO RICHIESTI AL MOMENTO DELL'ASSEGNAZIONE. A tutti gli aspiranti assegnatari e ai componenti il nucleo familiare collocati utilmente in graduatoria sarà richiesta la dichiarazione relativa all'anno precedente quello di assegnazione di cui al punto 4), dei documenti comprovanti